



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.G. Acc. Ristr. n. 1/2017

Il giudice delegato dott. Lorenzo Sandulli,

visto il ricorso depositato in data 26.07.2017 con il quale [REDACTED] coadiuvato dal dott. Salvatore Monaco in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012, ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7 8 e 9 l. n. 3/2012;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti previsti dai citati articoli si è fissata udienza, ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2012;

rilevato che a tale udienza del 07.03.2018 il dott. Monaco ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la proposta, e che nessun dissenso è pervenuto;

rilevato che è stata trasmessa ai creditori, ai sensi dell'art. 12 co. 1 l. n. 3/12, a cura dell'organismo di composizione della crisi, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti ex art. 11 co. 2 l. n. 3/12, affinché, nei dieci giorni successivi al ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni;

rilevato che all'esito di tale riscontro, ed a seguito dell'invio di relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, è emerso che nessuna contestazione è stata sollevata, di talché si può procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi del co. 2 art. 12 l. n. 3/12;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, così come presentato; in particolare, quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura va rilevato che essi appaiono sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art. 10 l. n. 3/12; la natura dell'indebitamento, poi, rende palese la legittimità dell'accesso alla procedura speciale, trattandosi di persona fisica sovraindebitata che non svolge attività di impresa;

quanto alle cause dell'indebitamento esse sono rinvenibili nelle difficoltà finanziarie generate dalla ex impresa individuale del [REDACTED] che hanno creato un accumulo di debiti con Equitalia s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione; tali esposizioni si sono cumulate con le necessità di mantenimento quotidiane proprie, della famiglia e dell'anziano genitore; quest'ultimo, tuttavia, si è reso disponibile a coadiuvare il figlio nell'adempimento dell'accordo;

rilevato che l'accordo prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 47.641,13 - dovuti all' Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Arce (Fr) -, il pagamento integrale degli



importi dovuti a titolo di iva e di parte del credito vantato dalla Regione Lazio per tassa automobilistica per un totale di euro 16.957,57;

ritenuto che nella specie il credito privilegiato può essere oggetto di falcidia in quanto, come emerge dalla relazione dell'organismo, il [REDACTED] non possiede alcun bene immobile, mentre possiede un bene mobile registrato poco appetibile (Fiat Bravo del 2007) dalla cui liquidazione deriverebbe un soddisfacimento irrisorio;

rilevato, altresì, che in data 11.06.2018 è stata richiesta la prestazione di idonea garanzia ex art. 8 l. n. 3/2012 e che in data 26.06.2018 è stata depositata documentazione attestante l'assunzione del [REDACTED]

[REDACTED] quale operaio presso la [REDACTED] corrente in Cassino, che garantisce una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro dalla quale va detratto l'affitto dell'abitazione di euro 450,00 mensili e le spese di sostentamento;

rilevato che, stante la situazione attuale, alla quale si accompagna la disponibilità del genitore del Di Nino di coadiuvare l'adempimento dell'accordo, risulta sostenibile il pagamento mensile di euro 200,00 fino a concorrenza della somma di euro 16.957,57, alla quale deve aggiungersi il compenso previsto per l'O.C.C. pari ad euro 534,07.

ritenuto che l'attestatore ha, con motivazione congrua ed esaustiva, nella relazione conclusiva del 16.04.2018 rappresentato le cause del sovraindebitamento, ed attestato la fattibilità dell'accordo, formulando un giudizio prognostico positivo, stante anche la disponibilità dell'ausilio del genitore del [REDACTED] inoltre ha confermato l'attestatore l'insussistenza di migliori soluzioni alternative, rispetto alla proposta di accordo formulata, nella impossidenza del ricorrente.

L'assenza di opposizioni rende palese come sia stata raggiunta la percentuale del 60% dei consensi dei creditori, conformemente al disposto dell'art. 11 comma 2 l. n. 3/12;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse al debitore, che dovrà adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'O.C.C., il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

riserva a separato provvedimento la liquidazione del compenso dell'O.C.C.;

visto l'art. 12 l. n. 3/12

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED] e depositato in data 26.07.2017;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sull'albo del Tribunale e sul sito www.astegiudiziarie.it.

Cassino, 21.07.2018

Il G.D. Lorenzo Sandulli





TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G.Fall.n. 1/2017

Il Giudice,

esaminati gli atti,

rilevato che il ricorso ex lege n. 3/2012 è stato presentato da [REDACTED] C.F.
[REDACTED]

rilevato che nel provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione del 21.07.2018 per mero errore materiale il suddetto ricorrente è stato identificato come [REDACTED]

dispone che nel provvedimento di omologa dell'accordo del 21.07.2018 ove è scritto [REDACTED]
[REDACTED], si legga '[REDACTED]

Si comunichi.

Cassino, 26/07/2018

Il G.D. Lorenzo Sandulli

